

" B - F R E E "

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO SOCIALE

ART 1 -COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale riconosciuta, denominata **"B-FREE - Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore**, siglabile: **"B-FREE A.S.D.P.S. E.T.S."** di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lg. 36/2021, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito dello sport dilettantistico e di cittadinanza, della cultura e della promozione sociale, nei confronti degli associati o di terzi, in particolare diversamente abili o portatori di handicap, operando nello spirito della Legge n.106/2016 s.m.i.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, oltre ad essere regolata dalle norme di cui al Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni e del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, si ispira ai principi della legge n.383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006



nonché dell'art.90 L.289/2002 s.m.i. compreso quanto disposto dalla legge di modifica n.311/2004, svolgendo l'attività a favore dei giovani anche in base alla Legge Regione Piemonte n.16/1995.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento interno, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART 2 - SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede legale in 10090 Fraz. Bussolino di Gassino Torinese (To) – Via Passo Buole n.4 .

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI

L'Associazione è caratterizzata dalla **democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.**

L'Associazione, ispirandosi ai principi universali di solidarietà sociale, nasce come unione spontanea di persone che credono nella possibilità di poter contribuire ad attuare nell'ambito dello sport dilettantistico, delle attività di aggregazione sociale, del turismo sociale e del tempo libero, le condizioni più appropriate per la maggior libertà di mobilità delle persone, rispetto alla popolazione in generale e delle persone con ridotta mobilità fisica attraverso anche e non solo il "Sistema Design", l'Architettura e le arti più in generale; in particolare,

in ambito domestico, nei luoghi di lavoro, di pratica sportiva dilettantistica o di intrattenimento e negli spazi di relazione tra le persone.

Attraverso azioni di studio, ricerca, promozione, sviluppo e diffusione della cultura dell'accessibilità e dell'inclusione, l'Associazione intende perseguire con continuità tutte le azioni finalizzate alla riduzione/abolizione delle barriere architettoniche, ovunque queste si presentino, ma sostenere anche le migliori soluzioni sperimentali di alta tecnologia nella motivata e condivisa convinzione che il "Product Design" e "l'Architettura e il Design for All", pensati e realizzati in favore delle persone che hanno difficoltà fisico motorie e sensoriali, siano un valore ed assumano una strategica importanza economica e sociale quando permettono di esprimere al meglio le capacità e le potenzialità delle persone attraverso la libertà di muoversi e di interagire con il mondo sociale attivo.

L'Associazione ha la finalità prioritaria di proporre, attraverso l'attività didattica e la pratica ludica, motoria e sportiva dilettantistica ai propri atleti ed associati, momenti di sperimentazione attiva dei nuovi strumenti ed attrezzi di sostegno alla mobilità delle persone, occasioni di incontro e contatto tra le persone e le imprese che producono e/o rivendono prodotti o servizi con un contenuto conforme agli obiettivi di miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e non solo.

L'Associazione si propone quindi di svolgere una continua azione educativa, formativa e di promozione sportiva diretta, intesa come mezzo di formazione morale e strumento di crescita sociale e culturale, dove maturano conoscenze ed esperienze che possono far assumere un maggiore significato e valore alla vita ed autostima di ciascuno.

L'Associazione quindi considera lo Sport un'esigenza sociale ovvero un mezzo di educazione, di cultura e di formazione psico-fisica e morale dell'uomo, nonché strumento utile alla salute in generale sia in fase preventiva che successiva in supporto ed inserito in un quadro di cura, necessario altresì per intrattenere le persone durante il loro tempo libero, in



un ambiente associativo di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

Per la realizzazione dei suoi obiettivi istituzionali e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di promuovere e svolgere attività formative, didattiche, ludico-motorie, sportivo dilettantistiche amatoriali e agonistiche nonché di tutte le discipline ed attività sportive ispirate al benessere psichico e fisico motorio della persona, previste e regolamentate tecnicamente dal CONI, dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva ed in particolare, per quanto di competenza, coordinate dal C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico.

L'oggetto di cui sopra potrà realizzarsi anche mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o di proprietà) nonché organizzando direttamente o partecipando a manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa nel rispetto delle vigenti disposizioni federali, del CONI e del C.I.P.

L'Associazione, in termini complementari ed accessori, si propone altresì di promuovere iniziative culturali, di sviluppo e sensibilizzazione turistico sociale, di ricerca e scoperta della natura e dell'ambiente nonché la pratica delle discipline artistiche e creative caratteristiche e tipiche del mondo giovanile ad esempio: teatro, canto, musica, musical ecc.

ART 4 - OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione esercita (quale attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera t), decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa. In particolare, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse all'atletica leggera, attività subacquea, automobilismo, badminton, biathlon, biliardo sportivo, bob, bocce,

bowling, canoa, canottaggio, ciclismo, cinofilia, dama, danza sportiva, flying disc, freccette, ginnastica, giochi e sport tradizionali, golf, hockey, kendo, medicina dello sport, minigolf, motociclismo, motonautica, orientamento, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pelota basca, pentathlon moderno, pesca sportiva, pesistica, powerlifting, rugby, scacchi, sci, sci nautico wakeboard, sleddog, sport acquatici, sport dell'aria, sport equestri, sport su ghiaccio, squash, surf, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a la fune, tiro con l'arco, tiro dinamico sportivo, triathlon, vela; e alle relative seguenti discipline: atletica leggera, attività subacquee e nuoto pinnato, rally, autostoriche, abilità (automobilismo) , velocità (automobilismo), fuoristrada, karting, badminton, biathlon, dragon boat, paracanoa, canottaggio, para-rowing, ciclismo paralimpico, mountainbike, cicloturismo, ciclismo sperimentale – amatoriale, dama (variante italiana), attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica yoga, ginnastica per tutti, flydisc, golf, golf paralimpico, medicina dello sport, motoslitte, moto d'epoca, basketball, wheelchair basketball, pelota basca, pesistica paralimpica, scacchi, sci di velocità, sci di fondo, cable ski, disabled (sci nautico wakeboard), sleddog, attività ginnico motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, pallanuoto, nuoto, surf, paddle, tennis, wheelchair tennis, tenni tavolo, tennis tavolo paralimpico, para surfing, para (tiro a segno), arma air soft, pistola aria compressa, tiro con l'arco paralimpico, paratriathlon; intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, riconducibili allo "sport per tutti e di ciascuno" così come descritti nel "Libro Bianco sullo Sport" (Europa.COM 2007/391 def. del 11/07/2007) prevedendo altresì l'inserimento di soggetti normodotati in un contesto associativo ove la disabilità è consuetudine, ribaltando il paradigma usuale per favorire un approccio culturale innovativo e totalmente inclusivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di individuare annualmente gli sport, le discipline e le specialità sportive dilettantistiche che si intendono promuovere ed esercitare purchè



riconosciute dal CONI, dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dall'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione aderisce.

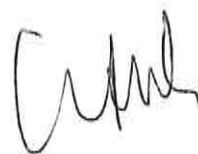
Per il raggiungimento degli scopi sociali, nell'ambito delle attività principali, l'Associazione si propone quindi di:

1. Organizzare e/o partecipare, sotto l'egida del CONI, del C.I.P., delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva di riferimento, a campionati, tornei, corsi, stage, gare sportive ed iniziative di "sport per tutti e per ciascuno" con i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
2. svolgere corsi ed iniziative di promozione sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, culturale, turistica e ricreativa.

Nei limiti previsti dall'art. 9, D.lgs. 36/2021 e dai relativi decreti attuativi, è facoltà dell'Associazione svolgere attività diversa da quella istituzionale, purché secondaria e strumentale al fine istituzionale, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. possedere e/o gestire e/o prendere o dare in uso spazi sportivi di base, veicoli e attrezzature sportive speciali e non, attrezzature per la mobilità adattata, carrozzine ed ogni altra attrezzatura di servizio istituzionale e funzionale alla specifica attività sportiva dilettantistica svolta, ai Soci, iscritti, associati o partecipanti;
2. organizzare attività manuali, ludico-sportive, musico-espressive ed artistiche, anche in collaborazione con le scuole, associazioni ed enti del territorio per sensibilizzare i ragazzi alle tematiche esaminate nelle iniziative proposte;
3. curare l'inserimento nella comunità sociale dei soggetti diversamente abili, dando loro la possibilità di partecipare alle iniziative in modo attivo ed integrato, valorizzando le diverse abilità e mettendo in risalto le qualità che ogni individuo possiede;
4. collaborare con la Città Metropolitana di Torino, Associazioni, Enti Pubblici e

- Privati, Scuole, Fondazioni ed Istituzioni Bancarie, Aziende produttrici di beni e servizi, Professionisti e Tecnici che propongono o sostengono iniziative finalizzate alla comprensione del significato economico e culturale del Design e del Product Design, quale strumento di espressione al meglio delle capacità e delle potenzialità delle persone attraverso la libertà di muoversi e di interagire con il mondo sociale;
5. organizzare momenti aggregativi ed incontri per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli enti e le associazioni a tematiche quali: il volontariato, la solidarietà, l'handicap motorio, la relazione tra l'ambiente costruito/artificiale e l'individuo, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni adeguate a tutte le persone e finalizzate al raggiungimento di alti livelli di benessere in termini di sicurezza, bellezza, ergonomia, efficienza, ed altre tematiche di attualità;
 6. organizzare rassegne, mostre, workshop, eventi che mettano in contatto le persone e le imprese che producono e/o rivendono prodotti e servizi per la mobilità, con un contenuto di Design inteso come disciplina che si riflette su tutti ed in ogni ambito di interazione umana, conforme agli obiettivi di miglioramento della qualità della vita;
 7. proporre, sviluppare e realizzare progetti educativi, di aggregazione e di integrazione sociale nell'ambito territoriale locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, rivolti a soggetti disagiati, diversamente abili, con difficoltà fisiche relative alla mobilità o appartenenti ai diversi gruppi etnici presenti sul territorio;
 8. organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti, nonché per persone con difficoltà fisiche relative alla mobilità;
 9. pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
 10. realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto



necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

11. utilizzare e gestire siti Internet o strumenti multimediali affini;
12. condurre e gestire impianti sportivi, centri sociali, turistici e ricreativi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti, in special modo in occasione di manifestazioni svolte ai sensi dell'art.31, comma 2 della Legge 383/2000;
13. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, azioni di crowdfunding e fundrising
14. esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
15. svolgere tutte quelle altre attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

E' demandata all'Assemblea dei Soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lg. 36/2021.

L'Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- c) - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d) - educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- t) - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva; nonché mediante l'organizzazione di attività, anche didattica o di formazione, relativa a massaggi di tipo sportivo e/o olistico rivolta a tutti ed in particolare a soggetti disagiati, diversamente abili, con difficoltà fisiche relative alla mobilità e, più in generale, svolgere seminari, ritiri, lezioni, incontri, corsi o workshop.

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Art. 5- ASSOCIATI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che, in quanto persone fisiche, ne fanno richiesta, partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale





portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli Associati hanno medesimi diritti, poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in possesso dei prescritti requisiti, esercitano il diritto di voto e possono concorrere alle cariche sociali.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Gli Associati, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa.

Art. 6- QUOTA ASSOCIATIVA

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo

predisposto in ogni sua parte;

- b) sottoscrivere l'accettazione delle norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

La validità della qualità di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, si considera automaticamente ratificata, salvo diniego da parte del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Associato o Tesserato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi erogati dall'Associazione.

Gli Associati hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione osservando le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale o Sportiva ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Art. 9 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo che si protragga oltre quattro mesi;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, del Sodalizio.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di



presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti. La delibera di radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo è insindacabile ed inappellabile.

Art. 10 - PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio minimo dell'associazione è costituito da una somma liquida e disponibile, ovvero da beni diversi dal denaro, non inferiore ad euro 15.000,00.

Quando risulta che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione a una cifra non inferiore al predetto minimo, oppure la trasformazione, fusione o scioglimento dell'ente.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalle varie attività svolte dall'Associazione;
- da contributi di Enti pubblici o privati, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici d'ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale;
- da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- dai premi, trofei e proventi delle attività sportive, culturali, didattiche e ricreative svolte,
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, quest'ultime considerate ai sensi del disposto L. 398/91 e s.m.i. *

- dai contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Art. 11 - DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E CARICHE SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive



nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Art. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, di massima entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa regola la vita associativa ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni Associato, maggiorenne, ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro Associato, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

All'Assemblea degli Associati spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo.

In particolare, l'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) delibera lo scioglimento;
- f) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 16 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea può essere convocata su tutto il territorio nazionale.

L'Assemblea, oltre che dal Presidente – *motu proprio* – e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, potrà essere convocata su richiesta di almeno un terzo degli Associati, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria può avvenire, con un preavviso minimo non inferiore ai 15 giorni, a mezzo comunicazione postale e/o telefonica e/o telematica, optando di volta in volta per lo strumento che garantisca la maggior certezza possibile del buon esito della comunicazione.

Il rendiconto dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il rendiconto deve riassumere in modo fedele e veritiero la



situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 17 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto infra relativamente alle modifiche dello statuto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea è inoltre validamente costituita in forma totalitaria qualora vi partecipino tutti gli associati, e la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo e dell'organo di controllo (se nominato).

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute nell'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina inoltre un Segretario.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo

in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18– MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria degli Associati e solo se poste all'ordine del giorno.

In tal caso occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati ed è composto da tre a cinque membri, secondo le deliberazioni assembleari. Nel proprio seno elegge il Vice Presidente, le eventuali altre cariche sociali ritenute necessarie e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario.

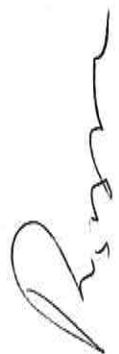
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio olimpico, si riunisce periodicamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo



Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti; i nuovi Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualunque altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lg. 36/2021 è fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo (amministratori) dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) delibera sull'eventuale diniego delle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- e) predispone il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- f) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
- g) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- h) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
- i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;

j) delibera sulle modifiche dello Statuto, qualora tali variazioni siano imposte da leggi dello Stato ed in generale dalle Istituzioni esponenziali di riferimento.

Art. 21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, eseguendone le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Il Presidente può deliberare in via di urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva che, fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

ART. 22 -ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs, 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 24- BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o,

nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 25 – BILANCIO SOCIALE

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 26- LIBRI SOCIALI

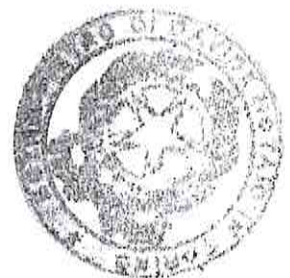
L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 27– SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed



artistica, disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i Soci medesimi saranno sottoposte al giudizio esclusivo di un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per la sede sociale entro venti giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del distretto di competenza della sede sociale, su istanza della parte interessata più diligente.

Art. 29 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché all'art. 90 della L. n. 298/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai fini sportivi, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica.

Art. 30 – NORME DI OSSERVANZA E COMPETENZA FEDERALE

L'Associazione, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale del CONI, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP e di tutte

le disposizioni statutarie degli Enti Sportivi a cui deciderà di affiliarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione dei Sodalizi sportivi affiliati.

L'Associazione, nel caso dovesse apportare modifiche al proprio Statuto sociale, si impegna a preventivamente sottoporre alle Federazioni ed Enti esponenti di riferimento la proposta di variazione ed attendere l'esplicita e positiva approvazione in merito. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate ad ogni Federazione Sportiva ed Ente di Promozione Sociale e Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, unitamente a copia del verbale di riferimento.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, EPS o discipline sportive associate, e, in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 31– ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di

modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 32– APPORTO DEI VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 33 – NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, dalle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sociale o Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

VISTO PER INSERZIONE E DEPOSITO:

Torino nove settembre duemilaventiquattro

Getan D. B.
U. B.

